

PESCARA ENERGIA S.p.A. CON SOCIO UNICO

VERBALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE ALLA DITTA SISOFO SRL CIG **Z212772C57**

L' Amministratore Unico,

CONSIDERATA la necessità di garantire, nell'interesse dell'ufficio la funzionalità del servizio a supporto di tutte le attività amministrative;

VISTO il contratto per il noleggio di macchine fotocopiatrici e stampanti incluso la fornitura dei materiali di consumo e la sostituzione di tutte le parti stipulato con la Ditta Sisofo S.r.l. in data 01.03.2018;

CONSIDERATO che il noleggio delle apparecchiature rispetto all'acquisto genera una maggiore economicità del contratto;

PRESO ATTO della disponibilità e degli accordi intercorsi con la medesima ditta Sisofo S.r.l. per la stipula di apposito accordo che preveda il noleggio, per l'anno 2019-2020, delle stesse macchine multifunzione/fotocopiatrici, già in uso per effetto del succitato contratto;

DATO ATTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- a) l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.26, comma 3, della legge n.488/1999e art.1, comma 449, legge n.296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L.n.95/2012 (L.n.135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L.n.98/2011 (L.n.115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- b) l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del d.P.R.n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art.1, comma 450, legge n.296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n.145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n.95/2012;

VALUTATO che il servizio da acquistare è di importo inferiore alla soglia di cui al precedente capoverso e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge n.296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n.145/2018), con facoltà, pertanto, di provvedervi direttamente e in maniera autonoma;

VISTO, altresì l'art. 80, del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche;

VISTE le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs.50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

CONSTATATO che il citato operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

PRECISATO che:

- la finalità del presente provvedimento è il servizio di noleggio fotocopiatrici e stampanti multifunzione;
- l'oggetto del contratto è l'acquisizione mediante affidamento diretto del servizio di che trattasi;

VISTO l'articolo 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO da ultimo che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n.50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000.00 può avvenire tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli stati membri, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisti su mercati elettronici;

DELIBERA

1. di **affidare** IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE alla Ditta Sisofo S.r.l. per il periodo di 12 mesi per un importo di euro 1.860,00 (euro mille ottocentosessanta/00) IVA esclusa a favore della Ditta Sisofo Srl con sede in via Marconi,270/6 -65127- Pescara, P.Iva 01994380689;
2. di **demandare** agli Uffici affinché rendano edotta la ditta affidataria in ordine alle disposizioni concernenti i principi e obblighi inseriti nel codice etico di Pescara Energia S.p.a., in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 oltre che del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, integrato con le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza L.190/2012 pubblicati sul sito istituzionale


www.pescaraenergiaspa.it, LA CUI VIOLAZIONE COSTITUISCE CAUSA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON IL FORNITORE ;

3. **di rimettere** formale ordinativo a favore della Ditta Sisofo Srl con sede in via Marconi,270/6 -65127- Pescara, P.Iva 01994380689;

4. **di demandare** inoltre agli Uffici nella persona del responsabile del procedimento dott. Mauro Dandrematteo per gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;

5. **di provvedere**, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Pescara Energia S.p.a ;

Pescara 07 marzo 2019



L'Amministratore Unico

Avv. Carlo Pirozzolo